

**CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO**

Provincia di Roma

**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO  
LOCALITA' BIVIO DI GUIDONIA**

ai sensi della L.R.22 del 26.06.1997



ELABORATO 6\_Relazione acustica

PROGETTISTA:  
Arch. Cinzia Batani

PROPRIETA':  
- I.N.I. SpA Soc. Unipersonale  
(Amm.Un.Nadia Proietti)

- Dott. Cristopher Faroni  
- Dott.ssa Jessica Faroni

PROTOCOLLO

## **PREMESSA**

### *Disturbi ambientali: rumore e vibrazioni*

L'impatto del piano in termini di inquinamento acustico è focalizzato sulla identificazione delle conseguenze della trasformazione del territorio nonché sulla possibilità di fornire una valutazione della portata delle stesse in termini di entità ed estensione spaziale del rumore prodotto.

Il quadro legislativo di riferimento è dato dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 che, con i relativi decreti di attuazione, definisce i principi fondamentali in materia di tutela acustica dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo.

La legge n. 447/95, al fine di migliorare la vivibilità delle aree urbane, introduce il concetto di qualità acustica dell'ambiente connessa ai differenti limiti delle immissioni nell'ambiente da parte delle sorgenti di rumore, fisse e mobili, presenti sul territorio.

Per rendere più fruibili le informazioni saranno brevemente richiamate le principali definizioni, con la precisazione che in tema di inquinamento acustico il quadro normativo non può dirsi ancora completo in quanto si presuppongono ancora azioni dirette sia dello Stato che delle autorità locali (Regioni, Provincia e Comuni).

Ai fini della legge n. 447/95 si intende per:

- (a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumori nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- (b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumori da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- (c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- (d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- (e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurata in prossimità della sorgente stessa;
- (f) **valori limiti di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- (g) **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

- (h) **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di rilevamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela prelevati dalla presente legge.

*I valori limiti di immissione sono distinti in:*

- (a) **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- (b) **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Tra i decreti attuativi della legge n. 447/95 vi è il DPCM 14/11/97 che definisce i valori limite delle sorgenti sonore. In tale decreto i valori limite sono definiti in relazione alle classi di destinazione d'uso del territorio che devono essere adottate dai Comuni ai sensi della legge 447/95 stessa:

**CLASSE I - aree particolarmente protette:** rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..

**CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

**CLASSE III - aree di tipo misto:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV - aree di intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V - aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.


La legge n. 447/95 assegna ai Comuni o in loro vece alle Regioni il compito di procedere alla suddivisione del territorio in funzione di tale zonizzazione e di definire le eventuali azioni di risanamento.

#### *Definizione del bacino acustico*

L'area di indagine considerata è stata fisicamente individuata nelle immediate vicinanze del centro abitato di Guidonia.

Il Comune di Guidonia Montecelio è in possesso del 'Piano Comunale della Zonizzazione Acustica' che fornisce un quadro di studio del territorio e, ai fini della classificazione dell'intervento, l'ambito urbano di riferimento è individuato nella Classe I poiché stiamo in presenza di un'area a vocazione prettamente sanitaria e a verde pubblico da pianificazione generale dove si può sicuramente

dire che sarà introdotta, dalle attività previste dal piano, una minima fonte di inquinamento acustico nei confronti degli edifici e delle funzioni circostanti che invece sono prettamente a vocazione residenziale (Classe II e IV).



*Qualità acustica allo stato attuale*

Allo stato attuale non sono disponibili risultati relativi alla determinazione sperimentale dei livelli di rumore e di vibrazioni presenti all'interno dell'area di studio, effettuati con l'ausilio di strumentazione fissa e strumentazione portatile.

Questa indisponibilità di rilievi sperimentali non consente una determinazione quantitativa del livello di qualità ante-operam.

Le sorgenti di emissione comprese nell'ambito spaziale di studio sono oggi prevalentemente rappresentate dal traffico veicolare.

Il DPCM 14/11/97 fissa i seguenti valori limite in relazione alla classificazione precedentemente introdotta.

I limiti sono riportati in termini di pressione sonora equivalente e sono definiti in relazione ai tempi di riferimento, definiti nel successivo DPCM 28/3/98.

#### Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

#### Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	50	45
III	aree di tipo misto	55	50
IV	aree di intensa attività umana	60	55
V	aree prevalentemente industriali	65	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

#### Valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto sopra si evidenzia la compatibilità dell'intervento proposto con i valori e le zonizzazioni individuate dal piano di zonizzazione acustica adottata con deliberazione di consiglio n. 81 del 23/12/2009, la proposta modifica in minima parte le ipotesi zonizzative dello stesso, per via del cambio di destinazione d'uso a residenziale di una minima parte della perimetrazione in esame, tuttavia la funzione sanitaria resta la predominante e in quanto tale, il Piano proposto rispetta i parametri del piano di classificazione acustica.